



L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone alla Corte di statuire che l'esistenza, nello Stato emittente di un mandato d'arresto europeo, di ricorsi giurisdizionali contro eventuali trattamenti inumani o degradanti costituisce un fattore rilevante che consente di escludere tale rischio e, di conseguenza, non si configurerebbero, in linea di principio, circostanze eccezionali che possano giustificare la non esecuzione di tale mandato

Qualora, oltre a tale elemento, il giudice dell'esecuzione ritenga pertinenti determinate informazioni riguardo agli istituti penitenziari in cui è probabile che sarà accolta la persona di cui è chiesta la consegna, il giudice emittente sarà tenuto a fornirle. In caso contrario, il giudice dell'esecuzione potrà sospendere la procedura di consegna

Un giudice ungherese ha emesso nell'ottobre 2017 un mandato d'arresto europeo nei confronti di ML, cittadino ungherese condannato in contumacia alla pena della reclusione per aver commesso i reati di lesioni, danni, truffa e furto. Ai fini di sottoporlo a giudizio per i fatti che avrebbero dato luogo a tale condanna, il medesimo giudice aveva emesso precedentemente nei confronti di ML un altro mandato d'arresto europeo, in base al quale l'imputato era stato arrestato nel novembre 2017 in Germania. ML si è opposto alla sua consegna alle autorità ungheresi, richiedendo la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Prima di decidere sulla consegna, l'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tribunale superiore del Land di Brema, Germania) – l'autorità giudiziaria dell'esecuzione – ha richiesto ulteriori chiarimenti rispetto a quelli ricevuti dalle autorità ungheresi nell'ambito del primo mandato d'arresto (in tale circostanza era stato informato riguardo alle strutture in cui ML sarebbe stato accolto e le autorità ungheresi avevano garantito che il detenuto non sarebbe stato sottoposto ad alcun trattamento inumano o degradante ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dell'UE). Gli è stato risposto che nell'ottobre 2016 erano entrate in vigore in Ungheria talune leggi atte a consentire ai reclusi di esperire mezzi di ricorso contro le loro condizioni di detenzione. Non soddisfatto della risposta ottenuta, il giudice tedesco ha fissato alle autorità ungheresi un termine ultimo per la trasmissione delle suddette informazioni. Non avendole ricevute entro detto termine (28 febbraio 2018), e visto il parere della Procura tedesca favorevole all'esecuzione del mandato d'arresto europeo, l'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen si è rivolto alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, per ottenere ulteriori chiarimenti in merito all'orientamento contenuto nella sentenza Aranyosi e Căldăraru¹ riguardo all'interpretazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo². In particolare, con riferimento al caso in cui le (eventuali) violazioni del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti negli istituti penitenziari dello Stato emittente del mandato d'arresto siano suscettibili di rimedio da parte degli organi giudiziari di tale Stato.

¹ Sentenza del 5 aprile del 2016, Aranyosi e Căldăraru (cause [C-404/15 PPU](#) e [C-659/15 PPU](#); v. il comunicato stampa n. [36/16](#)). Il rinvio pregiudiziale in tali cause è stato effettuato dallo stesso giudice tedesco che ha richiesto il presente PPU.

² Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24).

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona ricorda, anzitutto, che **il riconoscimento reciproco costituisce la pietra angolare del sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Ciò comporta sia l'obbligo per gli Stati membri di eseguire il mandato d'arresto sia la fiducia reciproca rispetto al fatto che tutti gli Stati membri garantiscono una protezione equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti nell'UE.** Dalla sentenza Aranyosi emerge che, a parte il caso previsto in via generale in cui il Consiglio abbia constatato formalmente una grave e persistente violazione dei valori e dei diritti sanciti nel TUE (articolo 7 TUE), il diritto dell'Unione consente di non dare esecuzione ad un mandato d'arresto europeo in altri casi specifici, in via eccezionale.

Ciò premesso, l'avvocato generale rileva che il contesto sarebbe mutato rispetto a quello della sentenza Aranyosi, dato che lo Stato emittente (Ungheria) ha introdotto **mezzi di ricorso** che non erano disponibili quando fu sollevata la questione pregiudiziale a cui ha risposto la succitata sentenza. Tali mezzi di ricorso offrono agli interessati la possibilità di denunciare le loro condizioni di detenzione e la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha affermato di non aver rinvenuto elementi attestanti che tali rimedi non offrono prospettive realistiche di miglioramento di tali condizioni, in modo da renderle conformi al divieto di trattamenti inumani o degradanti. L'avvocato generale aggiunge che i dati sottoposti alla Corte consentono di concludere che i rimedi predisposti dal legislatore ungherese non costituiscono soluzioni teoriche o impraticabili, ma sono in grado di produrre conseguenze pratiche effettive. **Pertanto, non è più possibile presumere a priori l'esistenza di elementi oggettivi, attendibili e precisi comprovanti la presenza di carenze sistemiche o generalizzate che colpiscono determinati gruppi di persone o determinati istituti penitenziari.** Secondo l'avvocato generale, un sistema di cooperazione penale fondato sulla fiducia giudiziaria reciproca non può sopravvivere se i giudici dello Stato di esecuzione rispondono alle richieste effettuate da quelli dello Stato emittente come se la sensibilità di questi ultimi nel garantire la protezione dei diritti fondamentali fosse inferiore alla loro. A suo avviso, in qualsiasi caso, **la ricezione di un MAE non può costituire il pretesto, per il giudice dell'esecuzione, per sottoporre a giudizio la qualità del sistema penitenziario dello Stato emittente nel suo complesso né per giudicarlo alla luce del proprio diritto nazionale. L'unico parametro di controllo deve essere l'articolo 4 della Carta (che proibisce la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti).** Pertanto, l'avvocato generale ritiene che **l'esistenza di ricorsi giurisdizionali interni che garantiscano in modo efficace, in concreto, la tutela del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti nelle condizioni di detenzione costituisce un fattore particolarmente rilevante ai fini dell'esclusione del rischio di essere sottoposti a tali trattamenti a causa di carenze sistemiche o generalizzate che colpiscono determinati gruppi o determinati istituti penitenziari.**

Ciò nonostante, l'avvocato generale riconosce che, in una situazione come quella discussa nel caso di specie – in cui la recente introduzione di uno specifico sistema giudiziario di garanzia del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani o degradanti durante la detenzione nello Stato emittente può non aver dispiegato tutti i suoi potenziali effetti fino al punto di aver reso eccezionale il rischio di una sua violazione – sarebbe giustificato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione richiedesse informazioni sulle condizioni di detenzione a cui sarebbe sottoposta la persona di cui è chiesta la consegna.

L'avvocato generale ricorda che, secondo la sentenza Aranyosi, oltre a dare per comprovate le carenze sistemiche (generalizzate) negli istituti penitenziari dello Stato emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare se, *nelle circostanze del caso specifico*, sussistano motivi gravi e fondati per ritenere che, in seguito alla consegna allo Stato membro emittente, tale persona correrà un rischio concreto di essere sottoposta a un trattamento inumano o degradante in detto Stato membro. L'avvocato generale chiarisce che, a tal fine, la succitata autorità dovrebbe limitarsi ai dati oggettivi e ragionevoli che possano esserle forniti in relazione alle condizioni concrete e specifiche a cui sarebbe sottoposta tale persona. In tal senso, sostiene che **l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve anche valutare, come fattore particolarmente rilevante, la garanzia che, nel singolo caso, abbiano fornito le autorità competenti, amministrative o giudiziarie, dello Stato emittente, mediante la quale si impegnano ad assicurare che la persona di cui è**

chiesta la consegna non sarà sottoposta a trattamenti inumani o degradanti durante la sua detenzione. In quanto espressione di un obbligo assunto formalmente, siffatta garanzia potrà essere fatta valere, in caso di sua violazione, dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato emittente da parte della persona di cui è chiesta la consegna.

Di fronte ai dubbi sollevati dal giudice tedesco sulla provenienza delle informazioni necessarie per la valutazione delle condizioni di detenzione, l'avvocato generale considera che **le informazioni rilevanti ai fini di valutare se l'imputato corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti a causa delle sue specifiche condizioni di detenzione devono essere, in linea di principio, richieste alla e ricevute da parte dell'autorità giudiziaria emittente.** Le informazioni fornite o avallate dall'autorità giudiziaria emittente devono avere la priorità nella valutazione che debba essere effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Ciò è dovuto al fatto che gli unici *protagonisti attivi* nel trattamento del mandato d'arresto europeo sono le autorità giudiziarie emittente e dell'esecuzione nell'ambito del cui dialogo *inter pares* si crea il riconoscimento reciproco.

Nel caso in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non ricevesse tutte le informazioni che ha richiesto entro il termine fissato, l'avvocato generale segnala che **le informazioni richieste devono essere limitate a quelle necessarie ai fini di accertare se sussista un rischio concreto che la persona di cui è chiesta la consegna sia sottoposta a trattamenti inumani e degradanti.** Nel caso di specie, l'avvocato generale osserva che alcune domande rivolte dal giudice tedesco a quello ungherese sono eccessive rispetto all'obiettivo di accertare l'esistenza di siffatto rischio. Analogamente, rileva che **gli istituti penitenziari riguardo ai quali è opportuno raccogliere informazioni supplementari sono quelli in cui sia probabile che la persona di cui è chiesta la consegna venga accolta per scontare la pena inflittale:** si tratta sia dell'istituto penitenziario in cui sarà accolta la persona di cui è chiesta la consegna immediatamente dopo la stessa, sia del istituto a cui sarà trasferita per la sua successiva reclusione, restando esclusi gli ulteriori istituti a cui potrebbe essere trasferita in futuro.

Infine, l'Avvocato generale sottolinea che, se il giudice dell'emissione non risponde alla richiesta di informazioni trasmessa da quello dell'esecuzione, quest'ultimo, **prima di decidere di non continuare la procedura di consegna, deve valutare se le informazioni a sua disposizione gli consentano di escludere il rischio di trattamenti inumani o degradanti nei centri sopra menzionati. Siffatta valutazione, tuttavia, non può andare al di là delle circostanze strettamente necessarie ad escludere un simile rischio, il quale non può essere aprioristicamente identificato con le condizioni di maggiore o minore benessere nell'istituto penitenziario. Se l'autorità giudiziaria emittente non fornisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione le informazioni richieste dalla stessa per potersi pronunciare sulla consegna, ai sensi della decisione quadro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può comunicare a quella emittente che, in tali condizioni, non darà ulteriore seguito alla procedura di consegna.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE:

Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

